

*Copertura obbligatoria. Dopo l'entrata in vigore*  
**Ordini, ai clienti tutte le indicazioni sulle assicurazioni**

Valentina Maglione

Da giovedì scorso i cittadini che devono rivolgersi ai professionisti hanno una garanzia in più. Il 15 agosto ha infatti debuttato l'obbligo per gli iscritti agli Albi di assicurarsi per i danni provocati dall'attività professionale, compresa la custodia di documenti e valori. I clienti, al momento di affidare l'incarico, possono ottenere tutte le informazioni sulle polizze stipulate – gli estremi, i massimali e le variazioni – e valutare così quali sono le possibilità di essere risarciti se il lavoro dei professionisti causa un pregiudizio.

Attenzione, però: le polizze non sono diventate obbligatorie per tutti. Infatti, il vincolo di assicurarsi – introdotto dal Dl 138 del 2011 e attuato dal Dpr 137 del 2012 – coinvolge solo alcuni professionisti iscritti agli Albi. È escluso, quindi, tutto l'universo delle associazioni: in base alla legge 4 del 2013, per le categorie "non organizzate" la copertura è solo «eventuale». Restano fuori dall'obbligo di assicurarsi anche i professionisti della sanità (che hanno ottenuto il rinvio ad agosto del 2014) e gli avvocati (che aspettano indicazioni dal ministero della Giustizia).

Ma, anche all'interno delle categorie investite da Ferragosto dall'obbligo di stipulare una polizza, non è infrequente imbattersi in professionisti che ancora non hanno provveduto. Fanno eccezione i notai: nel 1999 il Notariato ha stipulato un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'Ordine. Invece, in altre categorie la quota dei professionisti assicurati si aggira intorno alla metà degli iscritti.

Del resto, l'obbligo di stipulare le polizze per la responsabilità professionale ha debuttato senza sanzioni. Chi lo infrange, infatti, commette illecito disciplinare, con le verifiche e le eventuali sanzioni (dal semplice avvertimento alla radiazione, in base alla gravità) a carico degli Ordini. Che però non faranno partire i controlli prima di settembre.

Un avvio soft, quindi, in parte giustificato dalle difficoltà per i professionisti di individuare la copertura giusta. Il settore delle assicurazioni, infatti, si è presentato all'appuntamento con le polizze professionali con un'offerta scarsa: vale a dire con pochi prodotti pensati su misura per le diverse categorie. Inoltre, i professionisti possono mettersi in regola con l'obbligo di assicurarsi anche non negoziando autonomamente una polizza ma aderendo alle convenzioni collettive che i Consigli nazionali di riferimento possono stipulare: in alcuni casi, il percorso degli Ordini per individuare l'assicurazione si è concluso da poco.

In ogni caso, i clienti hanno la possibilità di scegliere se affidarsi a un professionista assicurato o no e anche di valutare le condizioni della polizza. Infatti, il Dpr 137 del 2012 impone ai professionisti di rendere noti ai clienti, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il massimale e tutte le variazioni successive. È evidente che rivolgersi a un professionista con un'assicurazione con un massimale elevato, piuttosto che a un collega senza coperture, offre più garanzie di essere risarciti in tempi brevi. Infatti, chi non ha una polizza deve rispondere alle richieste di indennizzo – se fondate ed eventualmente confermate dai giudici – attingendo alle proprie risorse. Per i clienti danneggiati, si tratta di una strada di certo più complicata per ottenere la riparazione del danno rispetto a quella di bussare alla porta dell'assicurazione, soprattutto quando i valori in gioco sono elevati.

valentina.maglione@ilsole24ore.com

## **LE CATEGORIE ESCLUSE**

### **Le associazioni**

L'obbligo di stipulare una polizza professionale non coinvolge i professionisti "senz'Albo". Infatti il vincolo è stato introdotto dal Dl 138 del 2011 e attuato dal Dpr 137 del 2012: disposizioni dedicate solo agli Ordini. Invece, la legge 4 del 2013, dedicata al mondo delle associazioni, parla dell'assicurazione solo come «eventuale»

### **Gli avvocati**

Restano per ora fuori dall'obbligo di assicurarsi gli avvocati. La riforma forense (legge 247 del 2012) impone ai legali di stipulare polizze per i danni causati dall'attività professionale e contro gli infortuni. Prima, però, il ministero della Giustizia deve stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi

### **Le professioni sanitarie**

A medici, veterinari, farmacisti, psicologi e tutti gli altri professionisti della sanità il Dl del fare (69 del 2013) ha concesso una proroga di un anno. L'obbligo di assicurazione si applicherà quindi dal 15 agosto 2014